

CORTE DI CASSAZIONE
Ordinanza 09 marzo 2016, n. 4657

In fatto

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di L. A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n. 351/02/2014, depositata in data 27/05/2014, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di del silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria ad istanza della L., in qualità di erede di C. B., esercente la professione di ingegnere, di rimborso dell'IRAP versata negli anni dal 2005 al 2009 - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto, con riguardo al requisito dell'autonoma organizzazione, lo stesso doveva ritenersi insussistente, come già affermato dai giudici di primo grado, valutati "le quote di ammortamento relative ai beni strumentali nonché i consumi ed i compensi per prestazioni da lavoro dipendente e per collaboratori-terzi".

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

In diritto

1. L'Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell'art.2697 c.c., avendo la C.T.R. affermato che gravasse sull'Ufficio erariale l'onere della prova dell'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, pur essendo oggetto del giudizio un'istanza di rimborso di imposta, asseritamente non dovuta, in relazione alla quale l'onere della prova dell'assenza dei requisiti di imposizione grava sul contribuente.

La stessa ricorrente lamenta, con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt.2 e 3 d.lgs. 446/1997 e 2697 c.c., con riguardo all'esclusione, da parte della C.T.R., dell'applicazione dell'imposta sui proventi dell'attività del de cuius, sulla base di affermazioni "apodittiche ed infondate", laddove dal "Quadro RE" delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, in relazione agli anni d'imposta 2005/2009, erano evincibili spese d'importo non esiguo, per quote di ammortamento, immobili e collaboratori.

2. La prima censura è infondata.

Invero, i giudici della C.T.R., nel condividere le argomentazioni espresse dai giudici di primo grado, si sono limitati a precisare che, mentre il contribuente aveva fornito prova documentale al fine di dimostrare la fondatezza della richiesta di rimborso avanzata, l'Agenzia delle Entrate non aveva "provato il contrario", non assumendo in ogni caso rilievo decisivo l'inciso successivo "(come, invece, le incombeva avendo avanzato una pretesa impositiva)".

3. Anche il secondo motivo è infondato.

Questa Corte ha affermato che l'I.R.A.P. coinvolge una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una



parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioè da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da come di finanziamento diretto ed indiretto etc.)", cosicché è "il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista... ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale" (Cass. n. 15754/2008). E' stato poi affermato che "l'ammontare del reddito in sé considerato è irrilevante ai fini di ritenere o meno la esistenza di una autonoma organizzazione, e che le spese per ammortamento di beni strumentali e per compensi a terzi, ove modeste, costituiscono dato equivoco, non evincendosi né che le prime si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, né che le seconde siano attinenti a rapporti di collaborazione di tipo continuativo (Cass. 4929/2012; Cass. 11919/2014).

Nella specie, i giudici d'appello hanno ritenuto che, dall'entità delle quote di ammortamento (relative a beni strumentali) e dei compensi a terzi (collaboratori, non dipendenti, come anche si evince dal ricorso dell'Agenzia delle Entrate), non potesse evincersi la ricorrenza di un surplus organizzativo, fondante l'assoggettamento ad IRAP dell'attività professionale. Non emerge dunque alcuna violazione dei principi di diritto sopra richiamati.

In tale ottica, il motivo appare teso ad una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poiché il disposto dell'art.13 comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica all'Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

